

## **Sentenza: 21 marzo 2017, n. 81**

**Materia:** norme processuali; ordinamento civile; ordinamento degli uffici dello Stato

**Parametri invocati:** articoli 3 e 117, secondo comma, lett. g), h) ed l), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i primi quattro commi dell'articolo 12 della legge regionale del Veneto 7/2016. Per motivi di connessione in termini di consequenzialità, la Corte, con poteri officiosi, ha esteso l'oggetto del giudizio ai successivi commi da 5 a 7.

Si può esaminare partitamente la sentenza, seguendo la logica dei commi a cui sono dedicate le diverse statuizioni.

#### *Commi 1 e 2:*

Si tratta di disposizioni che istituiscono un fondo per il gratuito patrocinio dei cittadini residenti in Veneto che, vittime di un delitto contro la persona o contro il patrimonio, siano stati accusati di avere agito, in tali frangenti, con eccesso colposo di legittima difesa o di avere commesso un omicidio colposo.

Innanzitutto la Corte ritiene che lo scrutinio delle questioni relative ai motivi di ricorso che si fondano sul riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione rivestano carattere pregiudiziale rispetto a quelle riferite a parametri diversi.

Successivamente, all'interno del novero delle suddette questioni, i giudici costituzionali, evocando la propria prerogativa consistente nella facoltà di stabilire l'ordine in cui affrontare le doglianze di pari rilevanza (fondata sulla giurisprudenza della stessa Corte; al proposito viene richiamata la sentenza n. 98/2013), reputano di affrontare per prima la presunta violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ciò per evidente economia di giudizio, affacciandosi già una delibazione di fondatezza, che potrebbe condurre all'assorbimento delle altre questioni.

Dovendo individuare l'ambito materiale in cui dispongono le norme impuginate, la Corte le riconduce all'ambito delle norme processuali, di sicura competenza esclusiva statale.

Nella sentenza si fa osservare come le disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002) realizzino un completamento delle norme di procedura, in particolare, ma non esclusivamente, di procedura penale. Sono proprio queste ultime a stabilire l'obbligatorietà del patrocinio legale, provvedendo poi la disciplina sulle spese di giustizia a garantirlo a spese dello Stato per talune categorie (essenzialmente i non abbienti).

Le norme sono quindi, per questa parte, dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si realizza dunque quell'effetto di assorbimento delle altre questioni agitate prospettato dalla Corte nello scegliere l'ordine di scrutinio delle questioni.

#### *Commi 3 e 4:*

Queste disposizioni istituiscono un fondo destinato alle forze di polizia. In particolare provvedono ad assicurare il patrocinio a spese della Regione agli appartenenti alle forze dell'ordine che risultino

destinatari di procedimenti legali a cagione delle “scelte intraprese” durante azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Provvedono inoltre ad istituire un fondo a favore degli stessi appartenenti alle forze dell’ordine, per il rimborso delle spese mediche che essi debbano affrontare a motivo di ferite riportate nel volgere delle medesime operazioni di contrasto e prevenzione della criminalità.

Anche queste norme vengono dichiarate illegittime sul piano costituzionale, per plurimi motivi.

*In primis*, per quanto riguarda il personale delle polizie municipali e provinciali, la regolamentazione del gratuito patrocinio e della assistenza medica per fatti connessi alle svolgimento delle funzioni è recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nella specie il contratto degli enti locali. La fonte della contrattazione collettiva va ricondotta all’alveo del diritto civile, partizione del diritto di evidente spettanza statale (di nuovo articolo 117, II comma, lett. 1, Cost.). Il riconoscimento del diritto al patrocinio dei dipendenti pubblici cosiddetti contrattualizzati per fatti connessi alle funzioni esercitate e il riconoscimento in loro favore di una speciale copertura assicurativa in considerazione delle mansioni di rischio in concreto svolte non integrano infatti una materia o una *sub* materia da ricondurre ad una eventuale competenza legislativa residuale, bensì aspetti peculiari della regolazione del rapporto di lavoro, rimessi, ma si potrebbe dire riservati alle fonti civilistiche.

Secondariamente, per gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato, notoriamente non contrattualizzati, dunque personale in regime di diritto pubblico, la regolamentazione del loro rapporto di lavoro spetta in via esclusiva alla legge statale, in applicazione della già richiamata lettera l) (per quanto riguarda gli aspetti civilistici) e della lettera g) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione (per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali).

*Commi 5, 6 e 7*

I commi 5, 6 e 7 vengono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, trattandosi di disposizioni inscindibilmente legate a quelle dei primi quattro commi dell’articolo 12 della legge della regionale del Veneto n. 7/2016.